



COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

P.R.C.

Elaborato



Scala



SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI

Prontuario per la qualità architettonica
e la mitigazione ambientale



IL SINDACO

geom. Santo Montagna

IL SEGRETARIO

dott.ssa Carmela Vizzi

IL RESPONSABILE UTC

arch. Gianna Gabrielli

Adottato:

Del. Cons. Comunale
n. 35 del 16.12.2015

Approvato:

Del. Cons. Comunale
n. 2 del 14.03.2016

PROGETTISTI: Ing. Mario Garbino – Ing. Lorena Lazzarotto

DATA: marzo 2016

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 17, comma 5 - lettera d) della L.R. n.11/2004 ed ai collegati Atti di Indirizzo, ed in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di miglioramento della qualità architettonica e di risparmio energetico contenuti nel P.A.T., il presente Prontuario definisce le direttive e le prescrizioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'abitare con particolare riferimento alla:
2. Il Prontuario ha efficacia su tutto il territorio comunale e si applica sia nei nuovi interventi che in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché agli interventi ricadenti all'interno delle zone rurali e quelli riguardanti il sistema del verde con particolare riferimento agli ambiti di invariante paesaggistica ed ambientale individuati dal P.A.T.

ART. 2 – CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE

1. La progettazione degli interventi edilizi e di ricomposizione ambientale dovrà essere improntata sui principi della sostenibilità, come definiti dal protocollo di Kyoto, della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e dalla D.G.R.V. n.27/2007.
2. Come stabilito dall'art.7 delle NTO, per edilizia sostenibile deve intendersi l'osservanza di teorie progettuali che fondano l'impostazione progettuale e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l'ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana, privilegiando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e di materiali da costruttivi a ridotto impatto.
3. In particolare per interventi di edilizia sostenibile si intendono, ai sensi dell'art.2 comma 1^a della L.R.V: n.4/2007 e, s.m.i., quelli caratterizzati dai seguenti requisiti:
 - a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
 - b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;
 - c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;
 - d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;

- e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
4. Agli interventi di edilizia sostenibile possono essere applicati dei benefici da definire con apposito regolamento da approvare in Consiglio Comunale.
5. Il principio di sostenibilità dovrà inoltre essere rispettato anche per quanto riguarda le operazioni di manutenzione lo studio del progetto dovrà tener conto degli oneri della manutenzione e dell'impatto sull'ambiente delle operazioni di manutenzione, privilegiando quelle scelte progettuali che garantiscano il minor impatto sul territorio. Tale considerazione dovrà tener conto quindi della movimentazione di mezzi, dell'impiego di materiali e di eventuali prodotti utilizzati nella manutenzione e degli eventuali residui o scarti di tali interventi.


ART. 3 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per opere di urbanizzazione si intendono sia le infrastrutture tecnologiche che le opere adibite all'uso pubblico (strade, piazze, edifici pubblici ecc.). La progettazione di tali opere, ispirandosi ai principi di sostenibilità, dovrà sapientemente coniugare le esigenze di funzionalità con l'utilizzo di materiali che garantiscano la migliore efficacia e durabilità nel tempo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla manutenzione di tali opere, sia per quanto riguarda l'esigenza di costanti interventi (es. essenze vegetali adatte alle condizioni climatiche e che non utilizzino rilevanti quantità d'acqua)

3.1 Viabilità

1. Le caratteristiche delle strade devono essere proporzionate alle loro funzioni ed essere realizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei seguenti criteri:

- per le strade locali con funzione urbana (categoria F) come definite dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la sezione minima complessiva non potrà essere inferiore a 6,5 m più l'eventuale marciapiede della larghezza di 1,50 m.



- per le strade interne a zone residenziali con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli la sezione minima della carreggiata non potrà essere inferiore a m 6,00, riducibile a m 5,5 in casi particolari determinati dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia, più l'eventuale marciapiede della larghezza di 1,50 m.
- per le strade residenziali a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non potrà essere inferiore a 5,50 m e al termine di detta strada deve essere prevista la

realizzazione di una piazzola per consentire l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a 12,00 m.

2. Qualora una strada serva non più di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

3. Negli insediamenti produttivi la larghezza minima di carreggiata è di norma fissata in 7,00 ml., oltre all'eventuale marciapiede, riducibile a 6,00 ml. nel caso di strade ad un'unica direzione di marcia.

4. I criteri per l'ubicazione, il dimensionamento funzionale e le caratteristiche geometriche delle intersezioni sono da valutare sulla base delle "Norme Tecniche sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" elaborate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. La progettazione delle strade, sia per quanto riguarda l'individuazione del tracciato che i materiali da utilizzarsi per la pavimentazione e gli eventuali elementi di arredo, dovrà in ogni caso ricercare le soluzioni più idonee che consentano di coniugare l'integrazione ambientale e paesaggistica, con il controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico e garantire la sicurezza della circolazione.

3.2 Aree di sosta

1. La sistemazione delle aree da destinare alla sosta degli autoveicoli deve essere razionale e funzionalmente collegata alla viabilità ed ai percorsi pedonali, assicurare facilità di accesso agli spazi per la sosta ed essere particolarmente curata, sia per quanto riguarda la pavimentazione che gli elementi di arredo, limitando quanto più possibile le alterazioni dei luoghi.

2. Le aree di sosta devono preferibilmente essere delimitate da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area medesima in modo da proteggere i veicoli dai raggi solari. Deve essere inoltre prevista un'adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale in rapporto alle diverse funzioni previste.

3. Nelle aree a parcheggio, oltre agli spazi di sosta per gli autoveicoli, dovranno essere di norma previsti anche spazi specificatamente attrezzati per il posteggio di biciclette e ciclomotori. Tali spazi vanno previsti in misura proporzionale a quelli per posti auto e in rapporto ai diversi usi.

4. Gli accessi devono essere ridotti al minimo, si consiglia uno per l'ingresso ed uno per l'uscita. Le eventuali rampe di accesso a parcheggi interrati dovranno collocate

per quanto possibile in posizione defilata ed essere opportunamente mitigate mediante schermature vegetali, la realizzazione di muri o di altri elementi di arredo.

5. Le aree con estensione superiore 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Prontuario prevedendo almeno una pianta ogni mq 50 di parcheggio.

6. In rapporto alle specifiche caratteristiche presenti nei centri abitati, le pavimentazioni dei parcheggi potranno essere realizzate in conglomerato bituminoso, materiali lapidei in lastre o a cubetti, in terra o con misto stabilizzato cementato, con masselli autobloccanti continui o “ a griglia” in cemento pigmentato, oppure con grigliati di plastica a maglia stretta adeguatamente inerbiti.

3.3 Marciapiedi

1. La progettazione dei marciapiedi dovrà prevedere soluzioni coerenti con l’obiettivo di migliorare la funzionalità ed il decoro complessivo degli abitati e che consentano di coniugare la sicurezza dei pedoni con la durata nel tempo dell’opera ed una ridotta manutenzione. L’Amministrazione Comunale potrà indicare tipologie e materiali ritenuti maggiormente idonei rispetto alle caratteristiche dei luoghi ed agli obiettivi prefissati.

2. Le pavimentazioni in materiale lapideo andranno preferibilmente previste in contesti caratterizzati da presenze di interesse e/o qualità architettonica e/o ambientale (ville monumentali, piazze, slarghi, ecc.), mentre le pavimentazioni in asfalto o masselli in calcestruzzo sono da prevedere nel caso di percorsi bordo strada, oppure dove non esistano particolari problematiche di inserimento ambientale.

3. Nei viali e nelle strade di maggiore importanza andrà privilegiata la realizzazione del marciapiede separato dalla sede veicolare, a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature aventi le caratteristiche previste dal presente Prontuario.

4. Gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono avere larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di 1,50 m (2,00, m se alberati) ed essere sopraelevati rispetto alla quota strada di almeno 10 cm. In presenza di situazioni oggettive legate allo stato dei luoghi l’Amministrazione potrà autorizzare larghezze diverse con un minimo di 1,00 m.

3.4 Percorsi ciclabili

1. Il P.I. individua i principali percorsi ciclo-pedonali che collegano tra loro i principali centri abitati e questi al territorio aperto; nelle progettazioni private e pubbliche si dovrà tenere presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensione e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono.
2. In conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n. 557/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
 - a) piste ciclabili in sede propria;
 - b) piste ciclabili su corsia riservata;
 - c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
 - d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
3. Per tutte le piste ciclabili, siano esse in sede propria o su corsia riservata, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, deve essere pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. La larghezza della corsia ciclabile potrà essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m per tratti di limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e purché tale circostanza sia opportunamente segnalata.
4. Le piste ciclabili, soprattutto se poste su corsia riservata, devono avere una pavimentazione di colore differente rispetto a quella delle parti contigue di sede stradale destinate ai veicoli a motore e ai pedoni. In aggiunta alla colorazione, esse devono essere provviste anche di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. Deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti, mentre non potrà essere consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.
5. Lo spartitraffico invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli deve essere sufficientemente largo (almeno 0,50 m), tale da impedire che l'apertura delle portiere degli autoveicoli affiancati alla pista possa risultare pericolosa per i ciclisti; tale separazione deve essere prevista anche per le piste su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale. Se lo spartitraffico che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata costituisce una barriera visiva, come nel caso delle siepi, esso deve essere

interrotto alcuni metri prima delle intersezioni, per garantire che i ciclisti siano adeguatamente visibili agli automobilisti dalla strada adiacente.

6. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali realizzati in zona agricola dovranno mantenere caratteristiche consone al contesto ambientale; è di norma vietata l'asfaltatura salvo diverse e specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

3.5 Sottoservizi

1. I progetti relativi ai sottoservizi dovranno essere finalizzati a consentire facilità di accesso a reti ed impianti tecnologici, garantendo nel contempo semplicità di manutenzione al fine di ridurre al minimo le operazioni di scavo e ripristino delle sedi stradali.
2. Nel caso di interventi di riparazione, manutenzione e quant'altro renda necessario rimuovere la pavimentazione per eseguire lo scavo, dovrà essere prevista una adeguata riparazione con i medesimi materiali in modo da non pregiudicare la percorribilità della strada o del marciapiede. Dovrà essere posta inoltre particolare attenzione a non danneggiare l'apparato radicale delle alberature e/o altre reti presenti nel sottosuolo.
3. Nella realizzazione dei sottoservizi vanno rispettate le prescrizioni della legislazione vigente, nonché quelle degli Enti erogatori dei servizi.

3.6 Aree a verde

1. Le aree a verde, pubblico o privato, sono considerate come elementi di rilevante interesse ai fini del miglioramento della qualità urbana degli insediamenti e, più in generale, della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale.
2. Nella progettazione delle aree a verde devono essere attentamente considerate i seguenti elementi:
 - i rapporti visuali tra la morfologia del terreno, le alberature, l'architettura degli edifici, il contesto ambientale, ecc;
 - la funzione delle alberature (delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali, zone d'ombra, effetti prospettici, ecc);
 - i caratteri delle alberature;
 - le esigenze di manutenzione;
3. Le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico, devono essere organizzate in modo da consentire elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento. Le alberature ricadenti in contesti urbanizzati (parcheggi, viabilità ecc.) devono essere adeguatamente protette.

4. Le aree verdi devono essere equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano e di mitigazione visiva dell'insediamento nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Prontuario.
Nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde deve essere realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico, mettendo a dimora piantumazioni in grado di schermare l'edificio dai venti dominanti invernali e proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva.
5. Gli interventi sui parchi, giardini storici e sugli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale (con particolare attenzione a quelli dei complessi monumentali e delle Ville Venete individuate dal P.I.), dovranno essere finalizzati a:
- impedire smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni tra i suddetti beni ed il relativo contesto;
 - adottare misure volte a riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
 - conservare i beni storico/architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto all'uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - impedire la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti favorendo il mantenimento in efficienza degli elementi di arredo storici presenti, quali: muri di recinzione, viali, pavimentazioni, serre, gazebo ecc.

ART. 4 – OPERE EDILI

4.1 – Recinzioni

1. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle aree e degli insediamenti, le soluzioni progettuali dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti delle zone residenziali e/o per delimitare le aree strettamente pertinenziali dei fabbricati residenziali o produttivi ricadenti in zona agricola è ammessa la realizzazione di recinzioni costituite da siepi, reti e palizzate con altezza massima non superiore a 1,50 ml comprensiva dell'eventuale zoccolo in muratura che non potrà in ogni caso superare i 50 cm. Limitatamente ai tratti fronteggianti la pubblica viabilità potrà essere consentito anche l'utilizzo di grigliati o pannelli sempre nel rispetto delle altezze stabilite.

Nel caso di recinzioni realizzate in sasso e/o pietra può essere consentita un'altezza massima di 1.70 ml, anche completamente piena; il Responsabile dell'UTC può

concedere ulteriori eventuali deroghe nel caso in cui si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.

b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita anche un'altezza superiore con limite massimo di 2 metri di cui uno cieco se lungo la strada. Il Responsabile dell'UTC può concedere eventuali deroghe in caso di comprovate necessità connesse alle particolari caratteristiche dell'attività produttiva.

2. Per le recinzioni ricadenti all'interno di ambiti oggetto di intervento di trasformazione coordinato (PUA, Progetto Unitario, ecc.) andranno definite caratteristiche tipologiche unitarie coerenti con il contesto insediativo e/o ambientale.

3. Per particolari motivi di carattere tecnico funzionale il Responsabile dell'UTC può fissare allineamenti verticali od orizzontali e modalità di costruzione diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Può altresì vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

4. Le recinzioni, nelle zone di incrocio stradale, dovranno essere realizzate secondo curve con raggio minimo di m 7.50.

All'interno dei centri abitati la distanza minima dal confine stradale per siepi e recinzione dovrà essere pari ad almeno mt. 1,50. Fuori dai centri abitati la distanza minima dal confine stradale non potrà essere inferiore a mt. 3,00.

Le recinzioni non devono in ogni caso impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

5. Il Responsabile dell'UTC potrà imporre distanze maggiori o minori, per rispettare particolari allineamenti esistenti o in previsione di allargamenti della sede stradale e/o la realizzazione di marciapiedi o, in generale, per garantire la sicurezza della circolazione.

4.2 - Interventi sulle parti del territorio oggetto di tutela

1. Ai sensi dell'art.7 delle NTO, i valori storici, architettonici, monumentali ed ambientali da conservare individuati con apposita simbologia nelle tavole del P.I. sono dettagliatamente riportati nelle schede puntali che attribuiscono il valore e stabiliscono la forma di tutela.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare al recupero degli elementi che caratterizzano la valorizzando e/o riproponendo i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale.

3. Particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché nella sistemazione degli spazi esterni, qualora non soggetto a particolari forme di tutela di cui ai commi precedenti, ma laddove si rilevi la presenza

di una struttura edilizia che presenta ancora dei segni evidenti dell'architettura storica locale, gli interventi dovranno privilegiare la conservazione, il risanamento e la valorizzazione, al fine di mantenere quanto più possibile fedele la percezione dell'edificio e delle sue pertinenze.

4. E' ammessa la ricostruzione e la migliore utilizzazione del patrimonio esistente negli altri casi a condizione che sia posta particolare attenzione alla proporzione delle varie parti dell'immobile, alla partizione e distribuzione delle forme, particolare attenzione dovrà essere posta alle tipologie tipiche della zona, e ai materiali tipici del luogo.

Sono fatti salvi ulteriori e diversi vincoli dichiarati da pianificazione di livello superiore o da altre norme.

4.3 – Requisiti dell'illuminazione esterna

1. La progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, deve essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente e di favorire il risparmio energetico ed essere conforme alle norme di cui alla L.R. n. 17/2009 e al Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).

2. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui al comma precedente è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, e deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), ed essere accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della citata L.R. n.17/2009 con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9.

3. Si richiamano inoltre le seguenti precauzioni:

- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta da preferirsi lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree in genere, devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- vietare l'utilizzo a fini pubblicitari di fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;

- vietare l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- spegnimento dell'illuminazione di edifici e monumenti entro le ore 24;
- evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione e diffusione libera o diffondenti o che, comunque, emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. Andranno preferibilmente adottati sistemi con corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale, come le armature stradali tipo "Cu-Off" o i proiettori con ottica di tipo asimmetrica opportunamente orientati;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità mantenendo, ove possibile, l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue;
- l'illuminazione di insegne pubblicitarie non dotate di luminosità propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- fari, torri faro o riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali.

4.4 - Prevenzione dell'inquinamento da gas Radon negli ambienti di vita

1. Il Comune provvede, d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alla verifica e definizione delle aree a rischio nei confronti di concentrazioni critiche per la salute umana di gas Radon. Nel caso di positività dovranno essere adottate le misure più opportune per la bonifica degli edifici interessati e per le nuove edificazioni.

2. Nelle aree interessate da livelli di radon eccedenti i limiti di protezione della salute umana andranno adottate le soluzioni tecnologiche ed edilizie dettate dalla normativa in materia, quali:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;

- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

ART. 5 - CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE

5.1 Indicazioni generali

1. Il P.I. include, con la definizione della zona agricola, anche i diversi tipi di paesaggio agrario costituenti il territorio collinare e le componenti di valore storico - ambientale (viabilità rurale, masiere, forni, capitelli, ecc...), devono essere, per quanto possibile salvaguardate.

In queste zone l'obiettivo primario è garantire la conservazione e la tutela di tali componenti attraverso una oculata gestione delle risorse produttive e la riqualificazione ambientale degli ambiti investiti da processi di recente urbanizzazione.

Si riportano di seguito le prescrizioni inerenti le diverse componenti del paesaggio agrario:

- a) *Siepi*: vanno mantenute e favorite le siepi seminaturali conservando per quanto possibile la diversità ambientale esistente.
- b) *Muretti di sostegno e terrazzamenti*: vanno conservati ed opportunamente restaurati i muri a secco esistenti; quando per esigenze di ampliamento della rete stradale dovessero essere demoliti i nuovi muri dovranno essere realizzati con i medesimi materiali di paramento esterno, anche recuperando il materiale di risulta.
- c) *Fossi e ruscelli*: vanno conservati e ad essi va dedicata opportuna manutenzione; è fatto divieto di tombare gli stessi, se non per esigenze di ampliamento della viabilità pubblica.

d) *Alberature stradali e mascherature*: va favorita la diffusione di essenze spontanee e tipiche dell'ambiente collinare, con sostituzione delle eventuali specie esotiche introdotte; specie consigliate: il frassini, l'acero campestre, il maggiociondolo, la betulla, il pioppo.

e) *Sentieri e mulattiere*: vanno conservati i sentieri e le mulattiere esistenti, per le quali sono ammessi solo interventi di manutenzione e ripristino, essendo vietate l'asfaltatura o l'esecuzione del fondo con materiali diversi dall'esistente (calcestruzzo, ecc.)

Il P.R.GI. individua, in prima istanza, alcuni percorsi turistici di attraversamento delle zone rurali particolarmente interessanti dal punto di vista paesaggistico.

L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un progetto complessivo per la realizzazione e il riutilizzo di percorsi oggi dismessi, per il tempo libero e l'attività sportiva.

f) *Beni culturali*: oltre agli edifici di carattere storico-architettonico, costituiscono componenti della storia del territorio i monumenti, le statue, le sculture, le chiesette, i capitelli, ecc. Il P.I. individua i documenti della storia materiale più significativi: l'Amministrazione Comunale dovrà promuovere iniziative volte al recupero fisico dei manufatti e alla loro valorizzazione.

Anche se non specificatamente individuati nelle tavole del P.R.GI. devono essere tutelati i seguenti manufatti: fontane, affreschi parietali, scenari, fondali, esedre, edicole, pavimentazioni in pietra, ciottolato, o altro materiale caratteristico e ogni altra significativa testimonianza delle origini storiche dell'insediamento.

g) *Recinzioni*: all'interno delle zone agricole le recinzioni dovranno essere limitate all'aggregato abitativo. Il Responsabile del Servizio, sentita la CEC, può autorizzare soluzioni diverse per dimostrate necessità. Sono ammesse unicamente recinzioni realizzate con materiali tradizionali quali palizzate, staccionate, siepi con eventuale rete metallica affiancata o inserita al suo interno, quest'ultima con altezza comunque non superiore a ml. 1,50. Per delimitare le aree strettamente pertinenti a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi possono essere altresì ammesse recinzioni costituite da uno zoccolo in muratura o pietra con sovrastante rete metallica o palizzata avente altezza massima non superiore a 1,50 ml. Lo zoccolo non deve comunque superare l'altezza di 50 cm.

Nel caso di recinzioni realizzate in sasso o in pietra squadrata o naturale, può essere consentita un'altezza massima di 1,80 ml, anche completamente piena: il Sindaco può concedere ulteriori eventuali deroghe nel caso in cui, su conforme parere della C.E.C., si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.

h) *Aree degradate*: per le zone interessate da smottamenti e frane dovrà essere predisposto un apposito piano di ricomposizione ambientale. I piani di ricomposizione ambientale dovranno essere orientati prevalentemente al ripristino delle condizioni originarie attraverso la ricostituzione del manto forestale secondo i criteri della bioingegneria forestale. La pendenza delle scarpate deve essere

contenuta nel limite del 60% prevedendo l'inserimento di banchine intermedie (terrazzamenti) aventi una larghezza minima di ml 2,00 per consentire la messa a dimora di essenze arboree/arbustive. Dovranno, inoltre, essere evitati fronti piatti o molto estesi che sarebbero fortemente estranei alla morfologia locale. Deve essere, pertanto, prescritto che i fronti di scarpata abbiano in pianta un andamento a sterrata, con i lati disposti secondo le irregolarità della roccia.

i) *Discariche*: sono vietati la formazione di discariche e comunque il deposito di materiali di qualsiasi natura, se non nei contenitori e nelle zone appositamente predisposte dall'Ente Pubblico competente.

2. Protezione idrogeologica: nella zona agricola è vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati ; le sistemazioni agrarie che comportassero alterazioni o modifiche degli elementi di cui sopra sono soggette ad autorizzazione del Sindaco previa presentazione di elaborati grafici descrittivi degli interventi richiesti: è fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola e per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte nonché quelle attinenti alla attività di cava nel rispetto della legislazione vigente.

3. Ogni nuova edificazione realizzata all'interno della zona agricola deve risultare in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a. *copertura*: l'andamento della copertura dei fabbricati deve uniformarsi ai tipi tradizionali prevalentemente a due falde coincidenti nel colmo, con le pendenze comprese tra il 30% ed il 40% e andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato; le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di copertura sarà in coppi o tegole di tipo tradizionale; le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere del tipo semicilindrico.

Per i fabbricati non residenziali, il Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., può autorizzare diversi tipi di materiali e soluzioni architettoniche diverse, conseguenti a particolari strutture edilizie da dimostrare a mezzo di relazione che illustri le problematiche ed evidenzi le peculiarità delle soluzioni architettoniche proposte in relazione anche con la necessità dell'inserimento nell'ambiente circostante. Non sono ammesse coperture piane, anche se parziali.

- *cornice del coperto*: sui due lati maggiori con sporgenze non superiori a cm 60; sui due lati minori preferibilmente in tavelline in cotto o mattoni faccia a vista o intonacato comunque con sporgenze non superiori a 30 cm. È ammessa la riproposizione di eventuali diverse profondità in casi di ampliamento di edifici preesistenti di interesse ambientale.

Solo per i fabbricati non residenza Nel caso di particolari coperture il Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., può autorizzare soluzioni diverse a condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio circostante.

b. *murature e rivestimenti esterni*: sono ammesse esclusivamente murature intonacata dipinta con colori tipici della zona o in pietra faccia a vista; sono vietati i rivestimenti sintetici o graffiati di qualunque genere. Per i fabbricati non residenziali il Responsabile dell'UTCdel Servizio, sentita la C.E.C., potrà comunque autorizzare finiture diverse a condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio circostante.

c. *fori*: per i fabbricati residenziali le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato n.2; sono escluse le finestre ad angolo e quelle aggettanti. Sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o di altro materiale, mentre sono prescritti i serramenti e gli oscuri in legno, del tipo a libro o simili. Il portoncino d'ingresso all'edificio sarà ubicato, di norma, sul prospetto principale.

Per i fabbricati non residenziali i fori dovranno avere un'altezza non superiore a 80 cm ed essere posizionati ad un'altezza dal piano di calpestio non inferiore a mt. 2,00 fatte salve eventuali documentate e comprovate esigenze da valutarsi caso per caso in rapporto alle caratteristiche del fabbricato ed al contesto ambientale circostante.

d. *scivoli e rampe*: non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati prospicienti spazi pubblici o di uso comune. In caso di comprovata necessità, il Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., può autorizzare la realizzazione di scivoli o rampe di accesso localizzati sul fronte retro potendo imporre eventuali soluzioni per la loro copertura parziale o totale.

e. *volumi interrati*: sono ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- destinazioni d'uso: accessorie alla destinazione principale;
- superficie lorda di pavimento: non superiore a quella dell'edificio principale fuori terra; in zona collinare o su terreno in pendenza potranno essere ammessi volumi interrati senza sovrastanti strutture a condizione che l'eventuale sbancamento sia ridotto al minimo indispensabile e limitato alla realizzazione dell'accesso.

f. *impianto volumetrico*: in via generale l'edificio dovrà avere pianta rettangolare rispettando le proporzioni tradizionali del luogo; al lato maggiore corrisponderà il fronte principale. Il Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., potrà comunque autorizzare soluzioni diverse che dovranno armonizzarsi con l'ambiente ed il paesaggio circostante.

Gli annessi rustici dovranno rifarsi preferibilmente alle tipologie tradizionali: in particolare andrà favorita la realizzazione dei porticati. Il fabbricato dovrà sorgere su pianta rettangolare con copertura a due falde.

Per comprovate e documentate esigenze da valutarsi caso per caso, il Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., potrà comunque autorizzare soluzioni diverse a condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio circostante.

I fabbricati dovranno essere orientati secondo gli assi degli aggregati abitativi preesistenti. L'inserimento di nuovi volumi deve essere attentamente valutato al fine di non costituire contrasto, ma naturale completamento delle visuali panoramiche e del paesaggio.

Per gli allevamenti zootecnici è obbligatoria la messa a dimora di filari alberati di essenze ad alto fusto a foglia caduca lungo i lati del fabbricato stesso.

g. *le strutture mobili per il ricovero del fieno* sono ammesse esclusivamente a servizio di aziende agricole e, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, sono equiparate agli impianti tecnologici; pertanto non è richiesto il rispetto delle norme sui materiali e sulla tipologia edilizia, tuttavia la scelta dell'ambito di localizzazione dovrà essere motivata con un adeguato studio di valutazione dell'impatto ambientale sul paesaggio agricolo e sull'edilizia circostante. Si intendono strutture mobili quelle volte a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

4. Nell'ambito delle zone agricole gli interventi di trasformazione devono rispettare in via generale i caratteri paesaggistici ed ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi e perseguire:

- la tutela delle formazioni arboree lineari documentarie della struttura tradizionale agraria del territorio;
- la ricostituzione e/o la formazione di siepi, filari e gruppi arborei, disposti in rapporto agli insediamenti ed alla maglia poderale, costituiti da specie arboree tradizionali;
- la tutela e la cura dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'assetto delle sponde da sistemare con fasce a prato, agli attraversamenti, alle alberature ed agli eventuali percorsi;
- il recupero dei percorsi e delle strade agrarie che potranno essere aperte all'uso pubblico per l'utilizzo ciclo - pedonale.

5. Non è consentito:

- introdurre specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fitosanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione forestale delle piante, previo parere delle autorità competenti;
- la tombinatura e/o la canalizzazione dei fossati fatta eccezione per lo spazio strettamente necessario per l'accesso ai fondi. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e

privati di provvedere alla manutenzione dei fossi e canali e dei relativi manufatti in modo da salvaguardare la capacità d'invaso.

6. In collaborazione con le associazioni di categoria, il Comune potrà definire specifiche misure volte a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- promuovere la riqualificazione e la valorizzazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale.
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;

5.2 Interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi, sia di nuova edificazione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, devono essere progettati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare il modello insediativo di eventuali fabbricati/aggregati attigui;
- rispettare i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo con particolare riferimento agli edifici di interesse storico - ambientale;
- avere forme semplici, anche ai fini del risparmio energetico, riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo escludendo le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le alterazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

2. Nel caso di ampliamento di annessi agricoli esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle elencate ai punti precedenti è comunque ammessa, qualora l'ampliamento non superi il 100% della sup. coperta esistente, la possibilità di uniformare il nuovo intervento alla tipologia del fabbricato preesistente nel rispetto dei parametri edificatori previsti dal presente articolo.

3. Al fine di preservare il territorio agricolo, i nuovi edifici rurali residenziali dovranno essere localizzati in prossimità della viabilità di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie o il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico, evitando quanto più possibile l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

5.3 Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

1. Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici anche attraverso l'applicazione del credito edilizio.
2. Potrà inoltre essere prescritta la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza degli edifici al fine di assicurarne una adeguata riqualificazione e/o di promuovere il recupero e/o la tutela di eventuali elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse (capitelli, manufatti comunitari,...).

5.4 Recinzioni

1. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e/o per ragioni di pubblica incolumità che dovranno essere realizzate con siepi, staccionate, palizzate, reti integrate con siepi ed arbusti e comunque tali da non creare ostacolo ai percorsi e servitù esistenti. In ogni caso dovrà essere mantenuta una distanza minima di m 1.00 dal ciglio di fossati (se tombati) m 1.50 dal ciglio campagna (garantendo la sgarbatura e pulizia) e m 4.00 dall'asse strada comunale e vicinale nel rispetto della normativa vigente in materia;
Il Responsabile dell'UTC può concedere eventuali deroghe in caso di comprovate necessità connesse alle particolari caratteristiche ed esigenze dell'attività.
2. Per gli edifici e/o insediamenti esistenti o in progetto si richiamano le specifiche disposizione di cui al precedente art. 3.

ART. 6 - TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO – AMBIENTALI

6.1 Tutela della Rete ecologica

1. Il P.I. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, individuando nella permanenza e nel potenziamento della Rete ecologica uno dei fattori cardine per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e di incremento della biodiversità.

2. Con riferimento agli elementi fisico-biotici costituenti la Rete ecologica comunale individuata dal P.A.T. nella tav. 4/b, gli interventi di trasformazione previsti dal P.I. dovranno ricercare:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate,...);
- la ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento del verde urbano, quale elemento di completamento delle funzioni della rete ecologica individuata negli spazi aperti;
- la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.

3. Vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, quali siepi, filari, macchie ed aree boscate, rientranti tra gli elementi portanti della Rete.

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

4. La realizzazione di opere e/o infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per la fauna stanziale o di passo, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- va eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- durante i lavori vanno messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- la progettazione del verde va eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
- va assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;

- la progettazione definitiva di ogni Piano degli Interventi, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- va verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

6.2 Manutenzione delle aree verdi

1. I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi ineditati, dovranno provvedere allo sfalcio dell'erba. In tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di rifiuti di qualunque genere.
2. Le strade private aperte al pubblico transito debbono essere piantumate con le specie arboree consigliate.
3. Tutte le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, con l'eliminazione anche di ceppaie ed arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle acque.

6.3 Tutela delle formazioni arboree lineari

1. L'abbattimento di alberi vivi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1.30 m. da terra (circonferenza maggiore di 75 cm.) deve essere preventivamente comunicato al Responsabile dell'UTC ed essere accompagnato da una relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sopra espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione.
2. E' ammesso l'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici di campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc, impiegando le specie di seguito descritte.

6.4 Tutela degli esemplari vegetali

1. Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con circonferenza del fusto misurato ad 1.30 m. da terra, superiore ad 1.25 m.
Le piante tagliate o delle quali se ne è causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga

6.5 Impiego agronomico dei liquami zootecnici

1. E' vietato lo spargimento di liquami zootecnici nelle fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua, sui terreni gelati o saturi d'acqua, nei giorni di pioggia e per

almeno un giorno dopo ogni precipitazione ovvero nei periodi stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. E' ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a:

- 2.5 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli
- 3.5 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca
- 4.0 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti

3. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni normative statali e regionali in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

6.6 Essenze arboree consigliate

1. Nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in attuazione anche del P.S.R. 2007-2013 – vanno preferibilmente impiegate le seguenti specie vegetali indigene e naturalizzate:

- Acer campestre (acero campestre)
 - Acer opalus (acero opalo)
 - Acer pseudoplatanus (acero di monte)
 - Alnus glutinosa (ontano)
 - Betula alba (betulla)
 - Carpinus betulus (carpino nero)
 - Celtis australis (bagolaro)
 - Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
 - Fagus sylvatica (faggio)
 - Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
 - Fraxinus ornus (orniello)
 - Morus alba (gelso bianco)
 - Platanus acerifolia (platano)
 - Populus alba (pioppo bianco)
 - Populus nigra (pioppo nero)
 - Populus pyramidalis (pioppo cipressino)
 - Prunus avium (ciliegio)
 - Quercus robur (farnia)
 - Quercus pubescens (roverella)
 - Salix triada (salice francese)
 - Salix caprea (salice caprino)
 - Taxus baccata (tasso)
 - Tilia specie varie (tiglio)
 - Ulmus minor (olmo)
- Essenze sempreverdi:
- Buxus sempervirdis (bosso)

- Cedrus atlantica (cedro)
- Magnolia grandiflora (magnolia)
- Taxus baccata (tasso)

ART. 7 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

1. In recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 31 bis delle Norme Tecniche del P.A.T. e coerentemente alle indicazioni contenute nella V.A.S. gli interventi devono rispettare i seguenti indirizzi per la mitigazione ambientale con l'obiettivo di perseguire la riqualificazione paesaggistica del territorio e la riduzione degli impatti provocati dagli insediamenti, con particolare riferimento a quelli produttivi, e dagli elementi detrattori del paesaggio.

2. Nei nuovi insediamenti residenziali o produttivi almeno il 20% della superficie del lotto deve essere destinata a verde permeabile in profondità. Su tale superficie dovranno essere piantumati alberi e/o arbusti autoctoni che garantiscano, una volta raggiunta la maturità vegetativa, una copertura del suolo nelle percentuali di seguito indicate e con le modalità specificamente illustrate nel capitolo "alternative e mitigazioni di piano" della V.A.S.:

- nelle zone residenziali e terziarie 40% di copertura arborea + 10% di copertura arbustiva;
- nelle zone produttive 50% di copertura arborea + 20% di copertura arbustiva.

Inoltre, nella realizzazione o sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali dovrà essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 20% dell'area complessiva occupata dal parcheggio, secondo le specifiche contenute nel capitolo "alternative e mitigazioni di piano" della valutazione ambientale strategica.

3. Il P.I. prescrive inoltre la formazione di apposite fasce di mitigazione paesaggistica ed ambientale individuate con apposita grafia nella tavole di Piano in scala 1 : 2000. In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere in ogni caso previste adeguate fasce di mitigazione paesaggistica ed ambientale tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale.

4. La struttura delle fasce boscate dovrà essere finalizzata al mantenimento di un'elevata densità e garantire facilità di gestione, oltre che un basso costo di manutenzione. Possono essere costituite da un unico filare e, nei casi di necessità di mitigazione di impatti significativi, da più filari paralleli in modo da formare una massa sufficientemente spessa. Ciascun filare dovrà essere composto da un'alternanza tra alberi di prima grandezza e arbusti in modo da formare un fronte continuo, come riportato negli schemi tratti Sussidi operativi della Regione Veneto.

ART. 8 - RISPARMIO ENERGETICO

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o di ampliamenti, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per coprire almeno il 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici tutelati e/o qualora gli edifici siano allacciati ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda

sanitaria. Le soglie percentuali di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% per gli edifici situati nei centri storici ed incrementate del 10% per gli edifici pubblici.

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO.....	1
ART. 2 – CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE	1
ART. 3 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	2
ART. 4 – OPERE EDILI.....	7
ART. 5 - CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE	11
ART. 6 - TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO – AMBIENTALI.....	18
ART. 7 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE	21
ART. 8 - RISPARMIO ENERGETICO	22